

Nota Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022

ART.26 - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI

ART.27 - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CONCESSIONE DI LAVORI

---

Sulla [Gazzetta Ufficiale - Serie Generale, n. 114 del 17 maggio 2022](#), è stato pubblicato il **Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50** recante “*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*”, (cd. **Decreto Aiuti**)

Con il suddetto Decreto, entrato **in vigore il 18 maggio u.s.**, il Governo ha introdotto delle misure emergenziali che coinvolgono più settori del panorama socio-economico presente oggi in Italia.

Per quanto di interesse, con la presente nota, questo Ufficio richiamerà la Vostra attenzione su due importanti disposizioni, ovvero sugli articoli **26** recante “*Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori*” e **27** recante “*Disposizioni urgenti in materia di concessioni di lavori*” **del Decreto Aiuti**, specificando quanto segue.

#### ART.26 - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI

Con la suddetta disposizione, il Governo ha introdotto delle misure finalizzate a dare ulteriori risposte all’annoso problema del caro materiali introducendo un obbligo di osservanza dei prezzari regionali da parte delle Stazioni appaltanti.

In particolare:

##### ➤ **Ambito di applicazione (Art. 26, commi 1 e 2)**

##### **A. Lavori eseguiti tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022**

La norma prevede, solo con riferimento ai lavori pubblici aggiudicati sulla base di offerte presentate fino al 31 dicembre 2021, per i lavori eseguiti tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, l’adozione dello “*..stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore lavori, ovvero annotate da quest’ultimo nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022...anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3*”.

Con la suddetta disposizione, il legislatore ha **introdotto un meccanismo obbligatorio di adeguamento dei prezzi regionali**, mediante “**lo straordinario aggiornamento**” secondo le modalità di cui al **comma 12, dell’articolo 29, del D.L. n. 4/2022, cd Decreto Sostegni ter**, ovvero secondo le linee guida ancora in corso di adozione da parte del MIMS.

##### **ART. 26, comma 2 – Termine aggiornamento prezzari**

Ai sensi del **secondo comma dell’art.26**, le Regioni, **limitatamente all’anno 2022**, procedono **entro il 31 luglio 2022 all’aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso alla data di entrata in vigore del D.L. 50/2022 (18 maggio 2022)**.

**N.B.** In caso di inadempimento da parte delle Regioni, nell'adozione del nuovo prezzario, il Legislatore ha riconosciuto al MIMS un potere sostitutivo finalizzato all'aggiornamento dei prezzari entro 15 giorni dalla scadenza del 31 luglio 2022.

- **Nelle more dell'aggiornamento, cosa prevede l'art.26?**

In assenza di aggiornamento, secondo la previsione di cui al **secondo comma dell'articolo 26** sopra citato, sovviene il successivo **terzo comma** che introduce una disciplina transitoria del meccanismo di adeguamento prezzi mediante il riconoscimento di un rialzo temporaneo "...fino al 20% di quelli aggiornati alla data del 31 dicembre 2021"

Resta fermo, che in tale situazione, qualora l'aggiornamento infrannuale dovesse rilevare una variazione dei prezzi, per il 2022, inferiore ovvero superiore alla suddetta percentuale, le stazioni appaltanti dovranno procedere al conguaglio dei relativi importi, in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori successivi all'adozione del prezzario infrannuale.

## **B. Nuove gare**

Il **comma 2, dell'articolo 26 del D.L. n. 50/2022**, introduce un'importante disciplina transitoria valevole anche per le procedure di affidamento che saranno avviate successivamente all'entrata in vigore del Decreto Aiuti (**18 maggio 2022**), stabilendo che i nuovi prezzari approvati entro il 31 luglio 2022, potranno trovare applicazione anche per gli atti di affidamento dei lavori *"..per progetti che siano stati approvati entro il 31 marzo 2023.."*

### ➤ **Applicazione dei prezzari aggiornati. Modalità di pagamento (Art. 26, comma 1)**

Le stazioni appaltanti riconosceranno il maggiore importo, conseguente all'applicazione del prezzario aggiornato cd. *prezzario infrannuale* al netto dei ribassi formulati in sede di offerta e nella **misura del 90 per cento**.

Quanto alle **modalità di liquidazione delle somme**, la norma prevede che il **certificato di pagamento** venga emesso **contestualmente** allo stato di avanzamento dei lavori di cui al comma 1, **o comunque entro cinque giorni** dall'adozione del medesimo.

Il pagamento, come prevede la norma dovrà essere liquidato al netto delle compensazioni riconosciute o liquidate, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 50/2016, ed entro i termini di cui all'art. 113-bis, comma 1, primo periodo, d.lgs. n. 50/2016 (vale a dire, in linea di principio, **entro trenta giorni dall'adozione dello stato di avanzamento dei lavori**).

### **CERTIFICATO PAGAMENTO STRAORDINARIO**

Ai sensi dell'**articolo 26, comma 1, del D.L. n. 50/2022**, se per i lavori effettuati tra il **1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del decreto (ossia, il 18 maggio 2022)**, il direttore dei lavori ha già compiuto le operazioni di contabilizzazione per le lavorazioni eseguite tra il **1° gennaio e**

**il 18 maggio 2022** (data di entrata in vigore del decreto n. 50/2022) con il relativo SAL, e il responsabile unico del procedimento abbia già emesso il certificato di pagamento, potrà essere emesso un **nuovo certificato di pagamento straordinario**, recante la determinazione, secondo le modalità sopra richiamate, dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo alle **lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022. Il pagamento deve avvenire entro 5 giorni successivi alla data di emissione del certificato straordinario stesso.**

➤ **ACCORDI QUADRO (Art. 26, commi 8 e 9)**

Al comma 8 della norma in esame, l'applicazione dei prezzari regionali aggiornati secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3 viene estesa, **fino al 31 dicembre 2022**, anche all'esecuzione degli **accordi quadro di lavori di cui all'art. 54 del d.lgs. n. 50/2016 già aggiudicati ovvero efficaci alla data di entrata in vigore del decreto in esame.**

Peraltro, con riferimento all'esecuzione di tali accordi, si applica altresì quanto previsto dall'art. 29, del D.L. n. 4/2022, con la conseguenza che, relativamente ai **contratti attuativi ancora da stipularsi**, le stazioni appaltanti non solo dovranno tenere conto dei prezzi aggiornati, ma anche del meccanismo compensativo ivi previsto, naturalmente a partire dalle lavorazioni eseguite dal primo semestre 2023.

Per espressa previsione normativa, l'aggiornamento dei prezzari ai sensi dei commi 2 e 3, nonché le misure in materia di pagamento dei SAL di cui al comma 1, valgono anche in relazione alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore lavori, ovvero annotate nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, riguardanti appalti di lavori basati su accordi quadro (i cui contratti attuativi siano) **già in corso di esecuzione** alla data di entrata in vigore del predetto provvedimento.

Correlativamente, all'art. 26, comma 9, viene prevista l'**abrogazione del meccanismo facoltativo di aggiornamento degli accordi quadro** di cui al **comma 11-bis dell'art. 29, d.l. n. 4/2020**, che per effetto del combinato disposto dalle disposizioni sopra richiamate viene sostituito dalla disciplina obbligatoria di cui al nuovo art. 26.

➤ **ABROGAZIONI (Art. 26, commi 9 e 10)**

Con il nuovo meccanismo di adeguamento dei prezzi, il Legislatore ha disposto, con l'entrata in vigore del suddetto articolo, l'abrogazione del comma 11-bis dell'art. 29, d.l. n. 4/2020, riguardante gli accordi quadro, in quanto viene estesa anche per i suddetti contratti già aggiudicati ovvero efficaci alla data di entrata in vigore del decreto in esame (18 maggio 2022) l'applicazione dei prezzari aggiornati.

Viene altresì **abrogato lo speciale regime compensativo**, introdotto dall'art. 25, commi 2 e ss., d.l. n. 17/2022 (convertito, con modificazioni, dalla l. n. 34/2022), per il primo semestre 2022, con riguardo ai contratti di appalto in corso di esecuzione data di entrata in vigore del citato decreto, e cioè alla data del 2 marzo u.s. Infatti, per effetto di quanto previsto dal primo comma dell'art. 26, con riferimento a tali contratti, le stazioni appaltanti dovranno applicare i meccanismi di aggiornamento dei prezzi, come sopra specificati.

**ART.27 - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CONCESSIONE DI LAVORI**

L'art. 27, comma 1, del decreto in esame prevede per i concessionari autostradali di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici la possibilità di procedere all'aggiornamento del quadro economico del progetto esecutivo in corso di approvazione o approvato alla data di entrata in vigore del presente decreto (ossia il 18 maggio 2022), e in relazione al quale sia previsto l'avvio delle relative procedure di affidamento entro il 31 dicembre 2023, utilizzando il prezzario di riferimento più aggiornato.

Al comma 2, la norma prevede che il quadro economico del progetto, rideterminato ai sensi del comma 1, venga sottoposto all'approvazione del concedente. Il predetto quadro economico viene, così, considerato nell'ambito del rapporto concessorio, in conformità alle delibere adottate dall'Autorità di regolazione dei trasporti ai sensi all'art. 37, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214.